

Delibera n° 1922

Estratto del processo verbale della seduta del
6 ottobre 2017

oggetto:

DPCM 502/1995, ART 1 COMMA 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI DAGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NELL'ANNO 2015 E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE INTEGRATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO SPETTANTE AI DIRETTORI GENERALI/COMMISSARI STRAORDINARI.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	assente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che:

- l'art. 3, comma 6 e dell'art. 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23.10.1992, n. 421*), stabilisce che il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie è regolato da un contratto di diritto privato i cui contenuti, ivi compresi i criteri per la determinazione dei relativi emolumenti, sono fissati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri;

- il DPCM 502/1995 prevede, tra l'altro, che il trattamento economico annuo dei direttori generali delle aziende sanitarie può essere integrato da un'ulteriore quota fino al 20% dello stesso previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Regione con i relativi criteri valutativi;

Richiamata la legge regionale 16.10.2014, n. 17, "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitario" con la quale è stato ridefinito l'assetto istituzionale ed organizzativo del SSR;

Vista la deliberazione giunta n. 55 del 17.1.2014 recante la rideterminazione dei parametri di riferimento degli Enti del servizio sanitario regionale sulla base dei quali è determinato il trattamento economico da riconoscere a ciascuno dei predetti enti;

Richiamata la DGR n. 2667 del 30.12.2014 con la quale sono stati costituiti a decorrere dal 1.1.2015, i nuovi enti del Servizio sanitario regionale;

Ritenuto necessario provvedere alla valutazione dei risultati raggiunti dagli enti del servizio sanitario regionale nell'anno 2015, ai fini della determinazione della quota spettante integrativa al trattamento economico annuo spettante ai direttori generali/commissari straordinari;

Richiamate, le seguenti deliberazioni giuntali che hanno regolato la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2015:

- n. 394 del 6.3.2015, "LR. 49/96, art. 12: Linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2015. Approvazione definitiva" con la quale sono stati definiti i principali riferimenti programmatici connessi alla pianificazione strategica regionale e al processo complessivo di organizzazione del SSR;

- n. 1364 del 10.7.2015, "Patto tra Regione e i Commissari Straordinari/Direttori Generali degli enti del Servizio sanitario regionale";

- n. 2560 del 22.12.2015, "Lr 49/1996 art. 22. Gestione del Servizio sanitario regionale: Il rendiconto trimestrale 2015 di valutazione economica, finanziaria e gestionale del Servizio sanitario regionale";

Rilevato che ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26.3.2009, n. 7 (*Disposizioni in materia di contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale*), il 25 per cento della quota integrativa al trattamento economico del direttore generale è vincolata al rispetto dei tempi d'attesa;

Atteso che per la valutazione del risultato della gestione degli enti del servizio sanitario regionale sotto il profilo economico, finanziario nonché della programmazione, si fa riferimento anche ad elementi e dati risultanti dagli atti di controllo annuale, approvati, ai sensi dell'art. 29, della LR n. 49/1996, per l'anno 2015, con la deliberazione giunta n. 1383 del 22 luglio 2016;

Rilevato, inoltre che,

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi incentivanti e la relativa istruttoria è stata curata dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;

- a seguito del riassetto del Servizio sanitario regionale, il monitoraggio dei tempi d'attesa, affidato ai sensi dell'art. 10 della citata LR n. 7/2009 all'Agenda regionale della sanità, e la valutazione degli obiettivi connessi ai

tempi d'attesa sono stati effettuati dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

Viste le note della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, con cui sono stati comunicati agli enti del servizio sanitario regionale e ai direttori generali interessati, gli esiti della verifica preliminare sui risultati conseguiti nell'anno 2015, al fine della presentazione di eventuali memorie e/o documenti in relazione alla valutazione effettuata;

Rilevato che a seguito della suddetta comunicazione, sono pervenute dai direttori generali/commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le seguenti osservazioni:

- Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (ex "Ass1" - "Aou Ts"): nota 30941 del 14.6.2017;
- Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana – Isontina": nota 34992 del 15.6.2017;
- Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli": nota 27595 del 21.6.2017;
- Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine (ex "Ass4" - "Aou Ud"): nota 51607 del 28.6.2017;
- Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale": nota 45777 del 15.6.2017;
- Irccs "Burlo Garofolo": nota 5164 del 15.6.2017;
- Irccs "Centro di riferimento oncologico": nota 10231 del 13.6.2017;
- Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (Egas): nota 15792 del 12.6.2017;

Vista la valutazione degli obiettivi assegnati, anche a seguito delle osservazioni pervenute e della corredata documentazione agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che ha effettuato la relativa istruttoria;

Ritenuto, quindi, di:

- accertare il risultato conseguito da ogni singolo ente come indicato all'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
- evidenziare, preso atto delle osservazioni pervenute, le motivazioni della valutazione di non o parziale raggiungimento, come esposte nell'allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

Precisato che alla corresponsione della quota integrativa in parola a favore dei propri organi di vertice provvedono i singoli enti, in conformità alle previsioni di cui alla deliberazione giunta n. 55 del 17.1.2014 che dispone che gli oneri economici continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti del servizio sanitario regionale;

Ritenuto, quindi, di disporre che alla determinazione della misura della quota in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi, oggetto del presente provvedimento, provvederanno direttamente i soggetti tenuti alla corresponsione del trattamento economico innanzi richiamati;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

la Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. di valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno 2015 agli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico come indicato nell'allegato A e tenuto conto delle valutazioni esposte nell'allegato B, i quali costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono alla determinazione degli importi della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2015, a favore degli organi di vertice, delle aziende del SSR, in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi, come determinato nell'allegato A, nonché in relazione al periodo di svolgimento dei relativi incarichi di vertice;
3. di precisare che i soggetti di cui al punto 2 provvedono, altresì, alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2015.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE